COMUNE DI BARZANA

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2012

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del Comune di Barzana.

Articolo 2 - Applicazione dell'aliquota

1. L'addizionale è calcolata applicando le aliquote previste per singoli scaglioni di reddito in modo progressivo sul totale del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) .

2. La variazione dell'aliquota è stabilita per scaglioni di reddito in:

- 0,40% per lo scaglione di reddito sino ad € 15.000,00 di imponibile
- 0,45% per lo scaglione di reddito da 15.000,01 ad € 28.000, 00 di imponibile
- 0,65% per lo scaglione di reddito da 28.000,01 ad € 55.000,00 di imponibile
- 0,78% per lo scaglione di reddito da 55.000,01 ad € 75.000,00 di imponibile
- 0,80% oltre € 75.000 di imponibile.

3. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente Regolamento, salvo modifiche dello stesso.

Articolo 3 - Soglia di esenzione e requisiti reddituali

1. Viene determinata una soglia di esenzione per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile sia inferiore ad **€ 8.000** (ottomila), con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Articolo 4 - Decorrenza

2. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilita con il presente regolamento, viene pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/6/2002.

3. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di Legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.